



**AIDC**

Associazione Italiana  
Dottori Commercialisti  
ed Esperti Contabili

**Sezione di Milano**

**COVID-19**

## **Principali novità del Decreto Liquidità**

*(Circolare n. 7 del 14 aprile 2020)*

## **Indice**

1. Premessa	3
2. Garanzie pubbliche a favore della liquidità degli operatori economici	3
3. Norme per garantire la continuità aziendale	7
4. Sospensioni e rinvii di versamenti e adempimenti fiscali	9

## **1. Premessa**

---

Il **DL 8.4.2020 n. 23 (c.d. "Decreto Liquidità")**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8.4.2020 n. 94 e in vigore dal 9.4.2020, ha introdotto una serie di misure urgenti:

- **di accesso al credito per le imprese**, di cui al Capo I (articoli da 1 a 3) del DL 23/2020;
- **per garantire la continuità delle imprese colpite dall'emergenza COVID-19**, di cui al Capo II (articoli da 4 a 14);
- **in materia di esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica**, di cui al Capo III (articoli da 5 a 17);
- **in materia fiscale e contabile**, di cui al Capo IV (articoli da 18 a 35);
- **in materia di termini processuali e procedurali**, di cui al Capo V (articoli da 36 a 37);
- **in materia di salute e di lavoro**, di cui al Capo VI (articoli da 38 a 42).

Di seguito ci si sofferma in particolare:

- sulle misure temporanee di sostegno alla liquidità delle imprese, attraverso il potenziamento del Fondo centrale di garanzia per le PMI e l'intervento di SACE spa, di cui agli artt. 1 e 13 del DL 23/2020 (si veda il successivo § 2);
- sulle misure finalizzate a garantire la continuità delle imprese aventi per oggetto il differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, le norme del codice civile in materia di riduzione del capitale sociale, i principi di redazione del bilancio, i finanziamenti alle società da parte dei soci e dei soggetti che esercitano il controllo e il coordinamento, i concordati preventivi e gli accordi di ristrutturazione, nonché le istanze per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza, di cui agli articoli da 5 a 10 del DL 23/2020 (si veda il successivo § 3);
- sulle misure fiscali concernenti nuove sospensioni e rinvii di versamenti e adempimenti fiscali in scadenza, alla luce anche dei chiarimenti diramati dall'Agenzia delle Entrate con la circ. 13.4.2020 n. 9 (si veda il successivo § 4).

## **2. Garanzie pubbliche a favore della liquidità degli operatori economici**

---

Il DL 8.4.2020 n. 23 reca alcune misure volte, fino al 31 dicembre 2020, a facilitare il processo e a incrementare il volume di concessione di finanziamenti alle imprese e agli esercenti arti e professioni, da parte di banche e altri intermediari finanziari autorizzati all'esercizio del credito, mediante la concessione di garanzie statali per il tramite di SACE spa e del Fondo centrale di garanzia per le PMI.

In particolare:

- l'art. 13 del DL 23/2020 introduce alcune norme derogatorie all'ordinaria disciplina del Fondo centrale di garanzia per le PMI, di cui all'art. 2 co. 100 lett. a) della L. 662/96, riproponendo e in parte ampliando quelle che già erano state introdotte dall'art. 49 del DL 18/2020 (c.d. "Decreto Cura Italia"), che viene infatti contestualmente abrogato;

- l'art. 1 del DL 23/2020 attribuisce a SACE spa la possibilità di concedere garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, a fronte di finanziamenti da questi erogati alle imprese con sede in Italia, fino a un ammontare complessivo massimo di 200 miliardi, di cui almeno 30 miliardi destinati a supporto delle PMI, ivi inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA, che abbiano pienamente utilizzato le loro capacità di accesso al Fondo centrale di garanzia per le PMI.

L'autorizzazione della Commissione UE, cui entrambe le misure di aiuto sono subordinate, è pervenuta nella mattinata del 14 aprile.

### **Potenziamento temporaneo del Fondo centrale di garanzia per le PMI**

L'art. 13 del DL 23/2020, sostituendosi all'art. 49 del DL 18/2020, che viene abrogato dal co. 12, reca una serie di modifiche temporanee alla disciplina del Fondo centrale di garanzia per le PMI, destinate a durare fino al 31 dicembre 2020.

Innanzitutto, viene previsto che la garanzia è concessa dal Fondo a titolo gratuito e non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento, di cui all'art. 10 co. 2 del DM 6.3.2017.

L'importo massimo che può essere garantito per singola impresa viene elevato da 2,5 a 5 milioni di euro.

La platea dei beneficiari dei finanziamenti per i quali è ammessa la garanzia è estesa alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, laddove in via ordinaria possono accedervi soltanto le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 249.

Premesso che restano in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come "sofferenze" ai sensi della disciplina bancaria, la garanzia può essere concessa anche in favore:

- di beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta della garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come "*inadempienze probabili*" o "*scadute o sconfinanti deteriorate*" ai sensi della disciplina bancaria, purché tale classificazione sia precedente alla data del 31 gennaio 2020;
- di beneficiari finali che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono stati ammessi alla procedura del concordato con continuità aziendale, hanno stipulato accordi di ristrutturazione o hanno presentato un piano attestato, di cui rispettivamente agli artt. 186-*bis*, 182-*bis* e 67 della Legge fallimentare, purché alla data dell'8 aprile 2020 le loro esposizioni non siano più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione e la banca possa ragionevolmente presumere che vi sarà il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza.

Previa autorizzazione della Commissione europea, viene incrementata al 90% la percentuale di copertura di garanzia diretta e al 100% quella di riassicurazione con riguardo ai finanziamenti aventi le seguenti caratteristiche:

- un ammontare non superiore all'importo maggiore tra:
  - il 25% del fatturato del beneficiario nel 2019;
  - il doppio della spesa salariale annua del beneficiario nel 2019 (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa, ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti);
  - il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento (attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario, ai sensi del DPR 445/2000) nei successivi 18 mesi (nei successivi 12 per le imprese con numero di dipendenti compreso tra 250 e 449);
- una durata fino a 72 mesi.

La garanzia del 90% (previa autorizzazione della Commissione europea) può essere cumulata con un'ulteriore garanzia concessa da Confidi o altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, sino alla copertura del 100% del finanziamento concesso:

- in favore dei soggetti beneficiari con ammontare di ricavi non superiore a 3,2 milioni di euro;
- per prestiti di importo non superiore al 25% dei ricavi del soggetto beneficiario.

Vengono altresì ammesse alla garanzia del Fondo, nella misura dell'80% per le garanzie dirette e del 90% per le garanzie di riassicurazione (a condizione che le sottostanti garanzie dirette non superino la percentuale massima dell'80%), le operazioni di finanziamento finalizzate alla rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione.

La circ. ABI 9.4.2020 n. 686 chiarisce che *"ai fini dell'accesso al Fondo, andranno presentati solo i dati per alimentazione del modulo economico-finanziario"*, senza dunque l'applicazione del modulo andamentale.

Limitatamente alle richieste di garanzia per finanziamenti di importo non superiore a 25.000 euro (fermo restando il rispetto del tetto massimo del 25% dei ricavi o compensi del soggetto beneficiario), viene previsto che la copertura della garanzia possa arrivare al 100% dell'importo finanziato (previa autorizzazione della Commissione europea), purché:

- il finanziamento preveda l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbia una durata fino a 72 mesi;
- il soggetto finanziatore che richiede la garanzia applichi un tasso di interesse (o, nel caso di riassicurazione, un premio complessivo di garanzia) *"che tiene conto della sola copertura dei costi di istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria e, comunque, non superiore al tasso di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA a 5 anni, come definiti dall'accordo quadro per l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica di cui all'articolo 1, commi da 166 a 178 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, maggiorato dello 0,20 per cento"* (circ. ABI 9.4.2020 n. 686).

Per questi finanziamenti fino a massimo 25.000 euro, viene previsto anche un iter procedurale accelerato, nel senso che il rilascio della garanzia è automatico, senza alcuna valutazione da parte del Fondo e il soggetto finanziatore può erogare il finanziamento con la sola verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l'esito dell'istruttoria del gestore del Fondo.

### **Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese**

Oltre alle misure di temporaneo potenziamento e ampliamento degli interventi del Fondo centrale di garanzia per le PMI, il DL 23/2020 mette in campo, sempre con orizzonte temporale il 31 dicembre 2020, anche la SACE spa, cui consente di rilasciare garanzie per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese.

Tra i soggetti beneficiari rientrano in questo caso non solo gli esercenti arti e professioni e le PMI (ossia le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 249 e con un totale di ricavi non superiore a 50 milioni o un totale attivo non superiore a 43 milioni), ma anche e soprattutto la grande impresa, posto che l'art. 1 del DL 23/2020 prevede espressamente che le PMI, ivi inclusi i lavoratori autonomi e liberi professionisti titolari di partita IVA, possano avvalersi delle garanzie di SACE spa solo dopo che abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo centrale di garanzia per le PMI.

La garanzia rilasciata da SACE spa, ai sensi dell'art. 1 del DL 23/2020 non è gratuita (l'entità delle commissioni annuali è stabilita dal co. 2 lett. e) ed è rilasciata a condizione che il finanziamento:

- sia di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per il beneficiario di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi;
- sia di ammontare non superiore all'importo maggiore tra:
  - il 25% del fatturato del beneficiario nel 2019, come risultante dal bilancio o dalla dichiarazione fiscale;
  - il doppio della spesa salariale annua del beneficiario nel 2019, come risultanti dal bilancio ovvero da dati certificati se l'impresa non ha approvato il bilancio.

La garanzia copre:

- il 90% del finanziamento per imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
- 80% del finanziamento per imprese con più di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato tra 1,5 e 5 miliardi di euro;
- 70% del finanziamento per imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di euro.

L'impresa che beneficia della garanzia assume i seguenti impegni:

- che essa ed ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo non approvino la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020;
- che i livelli occupazionali vengano gestiti attraverso accordi sindacali.

Il finanziamento coperto da garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria.

### **3. Norme per garantire la continuità aziendale**

---

Al fine di garantire la continuità aziendale delle imprese colpite dall'emergenza COVID-19, il DL 23/2020 reca, tra le altre, le seguenti disposizioni:

- differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (art. 5);
- disapplicazione temporanea delle norme del codice civile in materia di riduzione del capitale sociale (art. 6);
- consolidamento temporaneo del principio di redazione del bilancio concernente la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell'attività (art. 7);
- disapplicazione temporanea delle norme del codice civile in materia di finanziamenti alle società (art. 8);
- proroga dei termini concernenti concordati preventivi e accordi di ristrutturazione (art. 9);
- sospensione temporanea della procedibilità delle richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza (art. 10).

#### **Differimento entrata in vigore del Codice crisi d'impresa**

L'art. 5 del DL 23/2020 dispone il rinvio integrale dell'entrata in vigore del DLgs. 12.1.2019 n. 14, recante il Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, approvato in attuazione della L. 19.10.2017 n. 155.

Il rinvio è al 1° settembre 2021 di tutte le disposizioni non ancora in vigore.

La Relazione illustrativa al DL 23/2020 evidenzia, oltre alle ragioni del differimento derivante da considerazioni di carattere macroeconomico, connesse all'emergenza determinata dalla crisi epidemiologica da COVID-19, che il differimento consentirà anche di allineare il Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza alla emananda normativa di attuazione della Direttiva UE 1023/2019, in materia di ristrutturazione preventiva delle imprese.

#### **Disapplicazione temporanea delle norme sulla riduzione del capitale**

L'art. 6 del DL 23/2020 stabilisce che, nel periodo compreso tra il 9 aprile 2020 e il 31 dicembre 2020, non trovano applicazione gli artt. 2446 co. 2 e 3, 2447, 2482-*bis* co. 4, 5 e 6 e 2482-*ter* c.c. "*per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data*".

Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484 co. 1 n. 4) e 2545-*duodecies* c.c..

La norma mira ad evitare che la perdita del capitale, dovuta alla crisi da COVID-19 e verificatasi nel corso degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2020, ponga gli amministratori di un numero elevatissimo di imprese nell'alternativa tra l'immediata messa in liquidazione e il rischio di esporsi alla responsabilità per gestione non conservativa ai sensi dell'art. 2486 c.c..

Come sottolinea la Relazione illustrativa del DL 23/2020, resta tuttavia ferma la previsione in tema di informativa ai soci.

### **Principio di valutazione delle voci di bilancio secondo la prospettiva della continuità**

L'art. 7 del DL 23/2020 stabilisce che, nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, nonché di quelli chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati alla data del 9 aprile 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell'attività, di cui all'art. 2423-*bis* co. 1 n. 1) c.c., può comunque essere operata se risulta sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020.

La Relazione illustrativa al DL 23/2020 evidenzia che la norma mira a neutralizzare la situazione anomala che si è determinata a causa della crisi epidemiologica da COVID-19 e che, in assenza di correttivi, comporterebbe l'obbligo per una notevolissima quantità di imprese di redigere i bilanci dell'esercizio in corso nel 2020 secondo criteri deformati e, in particolare, senza la possibilità di adottare l'ottica della continuità aziendale, con grave ricaduta sulla valutazione di tutte le voci del bilancio medesimo.

### **Sospensione della postergazione dei finanziamenti soci**

L'art. 8 del DL 23/2020 stabilisce che non si applicano gli artt. 2467 e 2497-*quinquies* c.c. ai finanziamenti effettuati a favore delle società dal 9 aprile 2020 al 31 dicembre 2020.

Ne consegue dunque che, per i finanziamenti effettuati in quell'arco temporale dai soci della società o da chi esercita l'attività di direzione e coordinamento della società, non opereranno i principi di postergazione del loro rimborso rispetto al soddisfacimento degli altri creditori della società.

### **Proroga termini relativi a concordati preventivi e accordi di ristrutturazione**

L'art. 9 del DL 23/2020 stabilisce che i termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021 sono prorogati di sei mesi.

Per i concordati preventivi e gli accordi di ristrutturazione ancora in pendenza di omologa alla data del 23 febbraio 2020, il debitore può presentare istanza al tribunale per la concessione di un termine non superiore a 90 giorni per il deposito di un nuovo piano e di una nuova proposta di concordato o di un nuovo accordo di ristrutturazione.

## **Improcedibilità delle richieste di fallimento e di dichiarazione di stato d'insolvenza**

L'art. 10 del DL 23/2020 stabilisce l'improcedibilità di tutti i ricorsi, presentati ai sensi e per gli effetti degli artt. 15 e 195 della Legge fallimentare, depositati nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 30 giugno 2020, fatte salve le richieste presentate dal PM, quando nella richiesta è fatta domanda di emissione dei provvedimenti di cui all'art. 15 co. 8 della Legge fallimentare.

## **4. Sospensioni e rinvii di versamenti e adempimenti fiscali**

---

Dopo le sospensioni e i rinvii di versamenti e adempimenti fiscali già stabilite dagli artt. 60, 61 e 62 del DL 17.3.2020 n. 18 (c.d. "Cura Italia"), con il DL 8.4.2020 n. 23 sono state previste:

- ulteriori sospensioni dei termini di effettuazione dei versamenti fiscali e contributivi;
- ulteriori proroghe per l'effettuazione di alcuni adempimenti fiscali.

In generale, le sospensioni dei versamenti sono differenziate a seconda:

- dell'ammontare dei ricavi o compensi del periodo d'imposta 2019;
- della misura percentuale della riduzione del fatturato o dei corrispettivi nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto ai corrispondenti mesi del 2019;
- dell'ubicazione in determinati territori maggiormente colpiti;
- dell'attività svolta.

## **Remissione in termini per i versamenti originariamente differiti al 20 marzo 2020**

L'art. 60 del DL 17.3.2020 n. 18 aveva disposto il differimento al 20.3.2020 dei versamenti:

- nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL per l'assicurazione obbligatoria;
- in scadenza il 16.3.2020.

Con l'art. 21 del DL 8.4.2020 n. 23 viene stabilito che tali versamenti sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16.4.2020.

Rientrano quindi nella ulteriore proroga al 16.4.2020, ad esempio:

- tutti i versamenti relativi alle ritenute e alle addizionali IRPEF, trattenute nel mese di febbraio;
- il versamento dell'IVA relativa a febbraio;
- il versamento del saldo IVA relativo al 2019;
- il versamento della tassa annuale forfettaria di concessione governativa per la numerazione e bollatura iniziale di libri e registri;
- i versamenti dei contributi INPS, relativi a febbraio, dei dipendenti e dei "parasubordinati" iscritti alla Gestione separata.

Con tale disposizione viene quindi prevista una ulteriore proroga di 27 giorni per tutti i versamenti fiscali e contributivi, che scadevano il 16.3.2020, nei confronti di tutti i soggetti, salvo poter beneficiare degli ulteriori differimenti previsti dagli artt. 61 e 62 del DL 18/2020.

## **Soggetti con ricavi o compensi fino a 50 milioni di euro**

Ai sensi dell'art. 18 co. 1 e 2 del DL 8.4.2020 n. 23, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 9.4.2020 (2019, per i soggetti "solari"), è prevista la sospensione dei versamenti nei mesi di aprile e maggio 2020 relativi:

- alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituto d'imposta;
- all'IVA.

La sospensione dei suddetti versamenti:

- nel mese di aprile 2020, si applica a condizione che tali soggetti abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta;
- nel mese di maggio 2020, si applica a condizione che tali soggetti abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.

Si segnala che nelle bozze del "decreto liquidità", diversamente dalla versione ufficiale del DL 23/2020, era invece previsto che il parametro per fruire del rinvio dei versamenti di aprile e maggio 2020 fosse quello della diminuzione dei ricavi o dei compensi (in base quindi alla disciplina delle imposte dirette) e non quello della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi (in base quindi alla disciplina IVA).

La circ. Agenzia Entrate 13.4.2020 n. 9 (§ 2.1) chiarisce tuttavia che *"nei casi in cui non sussista l'obbligo della emissione della fattura o dei corrispettivi (come ad esempio per le operazioni previste dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633), si ritiene che il riferimento al fatturato e ai corrispettivi possa essere esteso al concetto di ricavi e compensi; pertanto il contribuente potrà assumere detti elementi, ai fini della verifica della diminuzione cui collegare il beneficio della sospensione"*.

Il calcolo del fatturato e dei corrispettivi, relativi ai mesi di marzo e aprile 2019 e 2020, *"va eseguito prendendo a riferimento le operazioni eseguite nei mesi di marzo e aprile e fatturate o certificate, e che, conseguentemente, hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di marzo 2019 (rispetto a marzo 2020) e nel mese di aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020), cui vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini IVA"* (circ. Agenzia Entrate 13.4.2020 n. 9, § 2.2.5).

La verifica va effettuata avendo esclusivo riguardo ai predetti mesi di marzo e di aprile, rispettivamente per le scadenze di aprile e di maggio, anche da parte dei soggetti IVA che liquidano l'imposta

con cadenza trimestrale (circ. Agenzia Entrate 13.4.2020 n. 9, § 2.2.6).

Per i suddetti soggetti sono altresì sospesi, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL per l'assicurazione obbligatoria.

L'art. 18 co. 5 del DL 8.4.2020 n. 23 stabilisce che i suddetti versamenti sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che:

- hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato;
- hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione a partire dall'1.4.2019.

Ai sensi dell'art. 18 co. 7 del DL 8.4.2020 n. 23, i versamenti sospesi in base alle nuove disposizioni sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- in un'unica soluzione entro il 30.6.2020;
- oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2020.

Non si procede al rimborso di quanto già versato.

Ai sensi dell'art. 62 del DL 17.3.2020 n. 18, i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 17.3.2020 (2019, per i soggetti "solari"), che non svolgono l'attività in determinati settori o Province maggiormente colpiti dall'emergenza, hanno beneficiato della sospensione dei versamenti:

- relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, all'IVA, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL;
- che scadevano nel periodo compreso tra l'8.3.2020 e il 31.3.2020.

Tali soggetti, per beneficiare delle ulteriori sospensioni nei mesi di aprile e maggio 2020 devono quindi rispettare il nuovo requisito della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33%, come sopra illustrato.

### **Soggetti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro**

Ai sensi dell'art. 18 co. 3 e 4 del DL 8.4.2020 n. 23, anche per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 9.4.2020 (2019, per i soggetti "solari"), è prevista la sospensione dei versamenti nei mesi di aprile e maggio 2020 relativi:

- alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituto d'imposta;
- all'IVA.

La sospensione dei suddetti versamenti:

- nel mese di aprile 2020, si applica però a condizione che tali soggetti abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta;
- nel mese di maggio 2020, si applica però a condizione che tali soggetti abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.

Anche in tale caso si segnala che nelle bozze del "decreto liquidità", diversamente dalla versione ufficiale del DL 23/2020, era invece previsto che il parametro per fruire del rinvio dei versamenti di aprile e maggio 2020 fosse quello della diminuzione dei ricavi o dei compensi (in base quindi alla disciplina delle imposte dirette) e non quello della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi (in base quindi alla disciplina IVA).

Per i suddetti soggetti sono altresì sospesi, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL per l'assicurazione obbligatoria.

L'art. 18 co. 5 del DL 8.4.2020 n. 23 stabilisce che i suddetti versamenti sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che:

- hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato;
- hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione a partire dall'1.4.2019.

Ai sensi dell'art. 18 co. 7 del DL 8.4.2020 n. 23, i versamenti sospesi in base alle nuove disposizioni sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- in un'unica soluzione entro il 30.6.2020;
- oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2020.

Non si procede al rimborso di quanto già versato.

### **Soggetti che hanno intrapreso attività dopo il 31 marzo 2019**

Ai sensi dell'art. 18 co. 5 del DL 8.4.2020 n. 23, le predette sospensioni dei versamenti fiscali competono anche ai soggetti che hanno intrapreso l'esercizio dell'attività di impresa, arte o professione dopo il 31 marzo 2019.

Come sottolinea la circ. Agenzia Entrate 13.4.2020 n. 9 (§ 2.1), relativamente a tali soggetti la norma non prevede alcuna condizione collegata alla riduzione del fatturato o dei corrispettivi, ai fini della sospensione dei versamenti per il mese di aprile e di maggio 2020.

### **Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza**

Ai sensi dell'art. 18 co. 6 del DL 8.4.2020 n. 23, è prevista la sospensione dei versamenti IVA nei mesi di aprile e maggio 2020 nei confronti dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione:

- che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza;
- a prescindere dall'ammontare dei ricavi o compensi del periodo d'imposta precedente.

La sospensione dei versamenti IVA:

- nel mese di aprile 2020, si applica a condizione che tali soggetti abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta;
- nel mese di maggio 2020, si applica a condizione che tali soggetti abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.

Anche in tale caso si segnala che nelle bozze del "decreto liquidità", diversamente dalla versione ufficiale del DL 23/2020, era invece previsto che il parametro per fruire del rinvio dei versamenti di aprile e maggio 2020 fosse quello della diminuzione dei ricavi o dei compensi (in base quindi alla disciplina delle imposte dirette) e non quello della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi (in base quindi alla disciplina IVA).

Ai sensi dell'art. 18 co. 7 del DL 8.4.2020 n. 23, i versamenti sospesi in base alle nuove disposizioni sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- in un'unica soluzione entro il 30.6.2020;
- oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2020.

Non si procede al rimborso di quanto già versato.

### **Soggetti esercenti attività riconducibili ai settori più colpiti dall'emergenza**

Secondo quanto previsto dall'art. 18 co. 8 del DL 8.4.2020 n. 23, in relazione ai soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che operano nei settori maggiormente colpiti dall'emergenza sanitaria (es. soggetti che operano nel turismo, nella ristorazione, nell'attività sportiva, nell'intrattenimento, nelle attività culturali, nei servizi di assistenza, nei trasporti, ecc.), resta ferma la sospensione, ai sensi degli artt. 8 del DL 9/2020 e 61 del DL 18/2020, dal 2.3.2020 e fino al 30.4.2020, dei termini relativi:

- ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituto d'imposta;
- agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL per l'assicurazione obbligatoria.

Per tali soggetti erano inoltre stati sospesi i termini dei versamenti relativi all'IVA, in scadenza nel mese di marzo 2020.

I soggetti in esame potranno quindi beneficiare della sospensione dei termini di versamento IVA nel

mese di aprile 2020 se hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di marzo 2020, rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, di:

- almeno il 33%, in caso di ricavi o compensi del periodo d'imposta 2019 fino a 50 milioni di euro;
- almeno il 50%, in caso di ricavi o compensi del periodo d'imposta 2019 superiori a 50 milioni di euro;
- almeno il 33%, se hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, a prescindere dall'ammontare dei ricavi o compensi del periodo d'imposta 2019.

I soggetti in esame potranno quindi beneficiare delle ulteriori sospensioni dei termini di versamento nel mese di maggio 2020, riguardanti le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, i contributi previdenziali e assistenziali, i premi INAIL e l'IVA, se hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di aprile 2020, rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, di:

- almeno il 33%, in caso di ricavi o compensi del periodo d'imposta 2019 fino a 50 milioni di euro;
- almeno il 50%, in caso di ricavi o compensi del periodo d'imposta 2019 superiori a 50 milioni di euro;
- almeno il 33%, se hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, a prescindere dall'ammontare dei ricavi o compensi del periodo d'imposta 2019.

I soggetti in esame devono effettuare i versamenti precedentemente sospesi, ai sensi degli artt. 8 del DL 9/2020 e 61 del DL 18/2020, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- in un'unica soluzione entro il 31.5.2020 (termine che, cadendo di domenica, slitta all'1.6.2020);
- oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020.

Non si procede al rimborso di quanto già versato.

In base a quanto chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 3.4.2020 n. 8 (§ 1.2), qualora un soggetto eserciti più attività nell'ambito della stessa impresa e solo una o una parte di dette attività rientri nei settori elencati dai citati artt. 8 del DL 9/2020 e 61 del DL 18/2020, per poter beneficiare della relativa sospensione dei versamenti è necessario che le attività rientranti tra quelle oggetto di sospensione siano svolte in maniera prevalente rispetto alle altre esercitate dalla stessa impresa, facendo riferimento alla maggiore entità dei ricavi o compensi che ne derivano, in relazione all'ultimo periodo d'imposta per il quale è stata presentata la dichiarazione.

### **Federazioni ed enti di promozione sportiva e associazioni e società sportive**

Secondo quanto previsto dall'art. 18 co. 8 del DL 8.4.2020 n. 23, per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, sia professionistiche che dilettan-

tistiche, resta ferma la sospensione fino al 31.5.2020 dei versamenti relativi alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e ai premi INAIL, ai sensi dell'art. 61 co. 5 del DL 18/2020.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- in un'unica soluzione entro il 30.6.2020;
- oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2020.

Non si procede al rimborso di quanto già versato.

### **Enti non commerciali**

L'art. 18 co. 5 del DL 8.4.2020 n. 23 ha stabilito che nei confronti degli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa, sono sospesi i versamenti nei mesi di aprile e maggio 2020 relativi:

- alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituto d'imposta;
- ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL per l'assicurazione obbligatoria.

La circ. Agenzia Entrate 13.4.2020 n. 9 (§ 2.2.3 e 2.2.4) afferma come *"il legislatore abbia inteso estendere il beneficio in questione a tutti gli enti diversi da quelli che esercitano, in via prevalente o esclusiva, un'attività in regime di impresa in base ai criteri dell'art. 55 del TUIR", "pertanto, si ritiene che la disposizione trova applicazione anche nell'ipotesi in cui l'ente svolga, oltre all'attività istituzionale, anche un'attività commerciale, in modo non prevalente o esclusivo"*.

Ai sensi dell'art. 18 co. 7 del DL 8.4.2020 n. 23, i versamenti sospesi in base alle nuove disposizioni sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- in un'unica soluzione entro il 30.6.2020;
- oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2020.

Non si procede al rimborso di quanto già versato.

### **Calcolo degli acconti di imposta**

L'art. 20 del DL 8.4.2020 n. 23 stabilisce nella sostanza che, per il periodo di imposta 2020, la misura minima, sotto la quale scattano le sanzioni per omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, scende all'80% dell'acconto dovuto su base previsionale, ove l'imposta dovuta a consuntivo per il periodo di imposta cui si riferisce l'acconto risulti inferiore di quella risultata dovuta per il periodo di imposta precedente.

Il calcolo degli acconti dovuti può da sempre essere fatto su base previsionale.

Tuttavia, in generale, il metodo di calcolo applicato è quello su base storica, ossia sulla base dell'imposta risultata dovuta per il periodo di imposta precedente, perché in questo modo si evita l'alea conseguente a un versamento su base previsionale che, laddove a consuntivo dovesse rivelarsi sottostimato, esporrebbe il contribuente alle sanzioni per omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'acconto.

In considerazione del fatto che, relativamente al periodo di imposta 2020, potrebbero essere molti i contribuenti intenzionati a calcolare l'acconto su base previsionale, in ragione della presumibile minore imposta che risulterà dovuta per il 2020 rispetto a quella risultata dovuta per il 2019, l'art. 20 del DL 23/2020 abbassa la soglia sotto la quale l'acconto versato con calcolo su base previsionale si considera insufficiente ai fini sanzionatori.

La circ. Agenzia Entrate 13.4.2020 n. 9 (§ 4.1) chiarisce che, oltre che alle imposte espressamente individuate (IRPEF, IRES e IRAP), la previsione di cui all'art. 20 del DL 23/2020 si applica anche per gli acconti relativi:

- all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP dovuta dai contribuenti che si avvalgono di forme di determinazione del reddito con criteri forfetari;
- alla cedolare secca sul canone di locazione, all'imposta dovuta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE) e all'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE).

### **Imposta di bollo sulle fatture elettroniche**

L'art. 26 del DL 8.4.2020 n. 23 sostituisce la disciplina relativa alle semplificazioni per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche, di cui all'art. 17 co. 1-*bis* del DL 26.10.2019 n. 124 (conv. L. 19.12.2019 n. 157).

Viene infatti stabilito che il pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:

- per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno sia inferiore a 250,00 euro;
- per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell'anno sia inferiore complessivamente a 250,00 euro.

Ad esempio:

- se l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche dovuta per il primo trimestre (gennaio-marzo) 2020 è pari a 100,00 euro, il relativo versamento può non essere effettuato entro il 20.4.2020, ma entro il 20.7.2020;

- se per il secondo trimestre (aprile-giugno) 2020 l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche è pari a 50,00 euro, il relativo versamento può non essere effettuato entro il 20.7.2020, ma entro il 20.10.2020, unitamente ai 100,00 euro dovuti per il primo trimestre.

Come sottolinea anche la circ. Agenzia Entrate 13.4.2020 n. 9 (§ 10.1), restano ferme le ordinarie scadenze per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche dovuta per:

- il terzo trimestre (luglio-settembre), stabilita al 20 ottobre;
- il quarto trimestre (ottobre-dicembre), stabilita al 20 gennaio dell'anno successivo.

In precedenza, invece, era previsto che qualora gli importi dovuti dell'imposta di bollo non superassero la soglia annua di 1.000,00 euro, il versamento dell'imposta potesse essere assolto con cadenza semestrale, entro il 16 giugno e il 16 dicembre di ciascun anno.

### **Proroghe dei termini relativi alle Certificazioni Uniche**

Con l'art. 22 del DL 8.4.2020 n. 23 viene ulteriormente prorogato dal 31.3.2020 al 30.4.2020 il termine per effettuare la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2020 rilevanti per la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi precompilate relative al 2019 (modelli 730/2020 e REDDITI PF 2020).

Resta invece fermo il termine ordinario del 31.10.2020 per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2020 contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata.

Con l'art. 22 del DL 8.4.2020 n. 23 viene prorogato dal 31.3.2020 al 30.4.2020 anche il termine per la consegna ai contribuenti-sostituiti delle Certificazioni Uniche 2020.

Non sono invece state previste ulteriori proroghe per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi agli oneri deducibili e detraibili sostenuti nel 2019 (escluse le spese sanitarie ma comprese quelle veterinarie), da utilizzare per la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi.

Il termine per effettuare i suddetti invii di dati è quindi scaduto il 31.3.2020.

### **Ritenute su redditi di lavoro autonomo e su provvigioni**

Con l'art. 19 del DL 8.4.2020 n. 23 viene prorogata la disciplina di cui all'art. 62 co. 7 del DL 17.3.2020 n. 18, relativa alla non effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni.

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 400.000,00 euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 17.3.2020 (2019, per i soggetti "solari"), viene infatti previsto che non sono assoggettati alle ritenute d'acconto sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni, di cui agli artt. 25 e 25-*bis* del DPR 600/73:

- i compensi e i ricavi percepiti nel periodo compreso tra il 17.3.2020 (data di entrata in vigore del DL 18/2020) e il 31.5.2020 (prima fino al 31.3.2020);

- a condizione che nel mese precedente i lavoratori autonomi e gli agenti non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

Per evitare l'applicazione delle ritenute, i lavoratori autonomi e gli agenti devono rilasciare al sostituto d'imposta che effettua il pagamento un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i compensi e i ricavi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della disposizione in esame.

I lavoratori autonomi e gli agenti devono provvedere a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto d'imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- in un'unica soluzione entro il 31.7.2020;
- oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di luglio 2020.